



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommara.it

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



Tax Newsletter n. 7 – Giugno 2020

Le News di questo mese:

1. **Credito per ricerca e sviluppo: in arrivo le nuove regole.**
2. **Vendite online – Circolare n. 13/E del 1.6.2020.**
3. **Risoluzione per mutuo consenso e agevolazione “prima casa” – Risposta ad interpello n. 158 del 28.5.2020.**
4. **Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo a utilizzo immediato – art. 28 del d.l. 19.5.2020, n. 34.**
5. **Accertamenti basati su conti correnti: il giudice deve esaminare le motivazioni nel merito.**

1. CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO: IN ARRIVO LE NUOVE REGOLE.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha finalmente firmato il decreto che dà attuazione al nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel 2020, di cui si è già parlato nella nostra Tax Newsletter n. 3 - Marzo 2020. Tale decreto, previsto dalla legge n. 160/2019 (cd. Legge Bilancio 2020) ed atteso inizialmente per fine febbraio 2020, era slittato per la previsione di un rafforzamento delle aliquote nei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Si tratta del Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 dall'art. 1, commi 198-209, della Legge Bilancio 2020, il quale ha introdotto tre diversi crediti d'imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), con natura volumetrica (e non più incrementale) e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell'area di attività svolta.

Gli scopi che si prefigge il decreto in esame, di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbero essere quelli di consentire alle imprese di terminare gli investimenti iniziati in anni precedenti a quello in corso e di programmare gli investimenti del 2020 con maggiori certezze sul piano operativo.

I tre crediti d'imposta sono i seguenti:

- (i) 12% della base di calcolo per gli investimenti in ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro, e cioè per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- (ii) 6% della base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, e cioè per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (10% nel caso in cui l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0). Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell'OCSE;
- (iii) 6% della base di calcolo per le attività di design e ideazione estetica, nel limite definito di 1,5 milioni di euro, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafò, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.



2. VENDITE ONLINE – CIRCOLARE N. 13/E DEL 1.6.2020.

Con la Circolare n. 13/E del 1.6.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica.

In particolare, con l’art. 13 del d.l. 30.4.2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), è stato introdotto un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea tra fornitori e acquirenti. Si tratta di una disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31.12.2020, in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che *“Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni”*.



Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.7.2019 (di seguito, anche, il “**Provvedimento**”), sono state individuate le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all’Agenzia i dati commerciali dei fornitori.

Lo scopo, quindi, della Circolare in commento è quello di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni sopra menzionate, soprattutto alla luce delle previsioni del Provvedimento.

Con riguardo all'ambito applicativo soggettivo, il citato art. 13 distingue tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

Con riferimento ai primi, nella Circolare viene specificato che i soggetti passivi stabiliti tenuti all'obbligo di comunicazione dei dati sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d'imposta.

Invece, la locuzione “*soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato*” ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni. Per questi ultimi soggetti (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), nell'ipotesi in cui siano privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione, è necessaria l'identificazione diretta, ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/1972 ovvero la nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

Di contro, per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, sarà sufficiente la richiesta all'Agenzia delle Entrate di un codice fiscale.

Per quel che concerne, invece, l'ambito oggettivo, l'obbligo di comunicazione riguarda due tipologie di dati:

- (i) i dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Crescita;
- (ii) i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del d.l. 14.12.2018, n. 135, convertito con legge 11.2.2019, n. 12.



Va evidenziato, altresì, che il comma 3 dell'art. 13 in commento prevede che il gestore della piattaforma digitale è considerato debitore dell'IVA relativa alle operazioni dallo stesso facilitate per la mancata o incompleta trasmissione dei dati previsti.

Il Provvedimento stabilisce, inoltre, che i soggetti passivi devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre



di entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Crescita (i.e. 30.6.2019), i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

- (i) la denominazione o i dati anagrafici completi nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- (ii) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- (iii) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

3. RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO E AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – RISPOSTA AD INTERPELLO N. 158 DEL 28.5.2020.

Con la Risposta ad interpello n. 158 del 28.5.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento in tema di decadenza delle agevolazioni “prima casa” nell’ambito di una risoluzione per mutuo consenso del contratto di donazione.

Nella fattispecie esaminata l’istante intendeva risolvere per mutuo consenso un atto di donazione stipulato nell’anno 2007 con cui aveva donato alla moglie il diritto di proprietà della propria quota (pari ad ½) di un appartamento acquistato nel 2003, insieme alla (futura) moglie, per la quota di metà ciascuno. Contestualmente, l’istante intendeva trasferire il diritto di proprietà di tale quota alla ex moglie, in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale stipulato nell’anno 2019. Nell’interpello veniva fatto presente che sempre nell’anno 2007 lo stesso aveva acquistato, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un altro appartamento, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e rendendo in atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, apposta all’art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131, tra cui quella di “*non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare*”.

Nel parere reso dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che la risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di donazione comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà dell’immobile oggetto di donazione sito nello stesso Comune in cui l’istante ha acquistato l’immobile “prima casa”, viene condivisa la soluzione prospettata dal contribuente, secondo cui la risoluzione di tale donazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni in questione, in ragione del fatto che al momento dell’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune.

In altre parole, secondo l’Agenzia gli effetti risolutivi derivanti dal contratto di mutuo consenso non inficiano la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti al momento dell’atto (e cioè quella meglio specificata *supra*), né tantomeno l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per mutuo consenso della donazione, rientra

tra le ipotesi di decadenza dall'agevolazione prima casa previste dalla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.



4. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO A UTILIZZO IMMEDIATO – ART. 28 DEL D.L. 19.5.2020, N. 34.

Come già precisato nella nostra Tax newsletter n. 6 – Maggio 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto un credito di imposta a sostegno degli affittuari di immobili ad uso non abitativo (cfr. art. 28 del d.l. 19.5.2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio).

In specie, si tratta di un credito di imposta pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo a contratti di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. E', invece, pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, va evidenziato che lo stesso è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ovvero in alternativa può essere ceduto sia al locatore stesso o del concedente, oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Con la recentissima Circolare n. 14/E del 6.6.2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull'utilizzo del suddetto credito d'imposta, precisando che è necessario ai fini della fruizione che il canone sia stato corrisposto, per cui nell'ipotesi in cui non sia stato versato, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento del pagamento.

Mentre nel caso in cui, in ragione dell'emergenza COVID-19, si verifichi una modifica ai contratti con l'effetto di ridurre l'ammontare dei canoni, ai fini della determinazione del bonus è necessario considerare le somme effettivamente versate.

I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito "in conto canone", scalandolo cioè dall'ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l'accettazione da parte del locatore.

Da ultimo va evidenziato che a far data dal 6.6.2020 i contribuenti potranno già utilizzare tale credito d'imposta, stante la pubblicazione della Risoluzione n. 32/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

5. ACCERTAMENTI BASATI SU CONTI CORRENTI: IL GIUDICE DEVE ESAMINARE LE MOTIVAZIONI NEL MERITO.

Con l'ordinanza n. 9423 del 22.5.2020 la Corte di Cassazione ha statuito, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora lo stesso effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, che a fronte dell'analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere specularmente analiticità da parte del giudice nell'esaminare quanto dedotto e documentato.

Più nel dettaglio, si legge nel corpo dell'ordinanza che *"l'esame dei giudici di merito sui fatti controversi e decisivi per il giudizio, non soddisfa i canoni dell'analiticità della valutazione della prova e, a monte, di ciascuna contestazione dell'Amministrazione nel confronto con le allegazioni giustificative addotte dal contribuente"*, per cui i Giudici di Piazza Cavour hanno concluso ritenendo che *"la Commissione tributaria regionale ha esaminato le movimentazioni secondo una ripartizione dell'onere probatorio approssimativo ed erroneo e senza analizzare il quadro complessivo dei fatti oggetto di giudizi"*.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del Fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Marco Caprini



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it